




COMUNE DI ZOAGLI
(CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE



Approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 22 gennaio 2003, modificato con:

- delibera Consiglio Comunale n. 31 del 29 giugno 2007
- delibera Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2008
- delibera Consiglio Comunale n. 41 del 26 aprile 2018
- delibera Consiglio Comunale n. 87 del 05 settembre 2018
- delibera Commissariale di Consiglio n. 9 del 24 settembre 2019
- delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30 luglio 2021
- delibera Consiglio Comunale n. 17 del 21 luglio 2025
- delibera Consiglio Comunale n. 40 del 23 dicembre 2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI				
ART.	1	FINALITÀ	PAGINA	4
ART.	2	OGGETTO E APPLICAZIONE		4
ART.	3	DEFINIZIONI		4
ART.	4	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		5
ART.	5	VIGILANZA		5
ART.	6	SANZIONI		6

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE				
ART.	7	COMPORTAMENTI VIETATI	PAGINA	7
ART.	8	ALTRE ATTIVITÀ VIETATE		9
ART.	9	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO		10
ART.	10	RIFIUTI		11
ART.	11	SGOMBERO NEVE		12

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE				
ART.	12	MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	PAGINA	13
ART.	13	TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI		13

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO				
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE				
ART.	14	DIVIETI	PAGINA	14
ART.	15	DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO		14

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI				
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI				
ART.	16	DISPOSIZIONI GENERALI	PAGINA	16
ART.	17	TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI		17

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI				
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE				
ART.	18	OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	PAGINA	18
ART.	19	OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI		18
	20	OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO		19
	21	OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE		19
	22	OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ		20
	23	OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI		20
	24	OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO		20
	25	OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA		21
	26	OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME		21

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI				
SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO				
ART.	27	DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA	PAGINA	22
	28	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA		22
	29	ATTIVITÀ MISTE		22
	30	PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE		22
	31	ESERCIZI DI VICINATO		23
	32	AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE		23
	33	VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA – OCCAS.		23
	34	ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI		24
	35	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA		24
	36	CENTRO COMMERCIALE		24
	37	FORME SPECIALI DI VENDITA		24
	38	VENDITE STRAORDINARIE		24
	39	VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONF.		25
	40	COMMERCIO ALL'INGROSSO		25
	41	PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI		25
	42	VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO		25

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI				
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI				
ART.	43	DIVIETO DI INGRESSO DI ANIMALI	PAGINA	26
	44	OCC. DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMIN.		26
	45	ESPOSIZIONE DEI PREZZI		26
	46	SERVIZI IGIENICI		26
	47	OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE		27

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI				
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI				
ART.	48	MESTIERI GIROVAGHI	PAGINA	28

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA				
ART.	49	DISPOSIZIONI GENERALI	PAGINA	29
	50	LAVORO NOTTURNO		29
	51	SPETTACOLI E TRATTENIMENTI		30
	52	CIRCOLI PRIVATI		30
	53	ABITAZIONI PRIVATE		30
	54	STRUMENTI MUSICALI		31
	55	DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO		31

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI				
ART.	56	TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI	PAGINA	32
	57	PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA		32
	58	DIVIETI SPECIFICI		32
	59	ANIMALI MOLESTI		32
	60	MANTENIMENTO DEI CANI		33

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI				
ART.	61	ABROGAZIONI	PAGINA	34
ART.	62	RECIDIVA	PAGINA	34

SANZIONI			PAGINA	35 - 37
----------	--	--	--------	---------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- Occupazione d'aree e spazi pubblici
- Quietude pubblica e privata;
- Protezione e tutela degli animali;
- Esercizi pubblici.
- Commercio in sede fissa

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli agenti della Polizia Municipale, nonché dai funzionari degli enti ed organismi competenti in materia, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Comune.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento, ed in particolare:
 - relazione particolareggiata sul tipo di attività con descrizione della stessa;
 - planimetria (area, locali, ecc.);
 - eventuali certificazioni redatte in base alla L. 46/90 e successive mod. e integr.;
 - quanto altro ritenuto opportuno ai fini della sicurezza;
 - eventuali collaudi.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

ART. 5 - VIGILANZA

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge 689/1981, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

ART. 6 – SANZIONI

1. La violazione di disposizioni al presente Regolamento di Polizia Locale è punita, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro. (comma così sostituito dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007)
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (artt. da 2043 a 2059 del Codice Civile e artt. 2 e 6 della Legge 689/1981).

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, e transitare sulle griglie di aerazione dei parcheggi interrati. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 14;
 - f) bis Laddove il gioco del pallone è vietato, perché i palloni di cuoio o in materiale plastico denso possono acquisire notevole velocità e cagionare facilmente danno alle persone e alle cose, può essere peraltro consentito quando:
 - la palla è in gommapiuma;
 - i minori interessati al gioco hanno un'età inferiore agli anni 11.

Nel caso non siano immediatamente rintracciabili i genitori o chi ne fa le veci, gli operatori di P.M. possono, dopo un primo richiamo verbale, ritirare ai minori il pallone non conforme alla prescrizione di cui sopra. La Giunta può, con delibera annuale, destinare una risorsa economica finalizzata all'acquisto di palloni in gommapiuma da consegnare in sostituzione temporanea al pallone ritirato. La stesura del verbale di accertamento e la restituzione di quanto ritirato è rinviato alla presentazione, negli uffici del Comando, di chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (vedi art. 6, comma 2 Legge 689/'81 e art. 6 comma 6 del presente Regolamento).

Sono altresì vietati i giochi pericolosi come il lancio di frisbee, boomerang o l'uso di altri oggetti che possono provocare danni a persone e cose *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007).*

- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, salvo autorizzazione; si prescinde dall'autorizzazione nel caso di volantaggio avente natura politica, religiosa, culturale, ricreativa e comunque senza scopo di lucro; dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta;
- h) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;

- m) ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico; sono esclusi da tale divieto, a condizione che siano adottate tutte le precauzioni atte ad evitare danni o disturbi, le accensioni di fuochi per barbecue e simili;
- p) sparare petardi o simili; l'accensione all'aperto di artifici pirotecnici può essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in speciali circostanze e nel rispetto della normativa vigente;
- q) far uso di oggetti o sostanze atte a molestare o imbrattare;

ART. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità, del decoro, dell'igiene e della quiete pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi che non siano di uso frequente, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione; da tale divieto si intende esclusa la legna da ardere;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili prima delle ore 06.00 e dopo le ore 8,30 ed allorché tali operazioni determinino disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) Salvo espressi divieti imposti dalla Regione e/o dal Corpo Forestale dello Stato, l'accensione dei fuochi per la combustione di sterpaglie e simili, in quantità tale da non arrecare pericolo alla pubblica incolumità, è così regolamentato:
 - Da giugno a settembre è possibile accendere fuochi dall'alba alle ore 9.00;
 - Da ottobre a maggio è possibile accendere fuochi dall'alba alle ore 13.00;
 - È sempre fatto divieto di accensione di fuochi nelle aree urbane nei giorni festivi;
 - Fuori dal centro abitato è vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con R. D. 773/1931, ivi comprese le strade ad uso pubblico.
 - In centro abitato, è vietato bruciare materiali o accendere fuochi per abbruciamento ad una distanza inferiore a mt. 20 dalle abitazioni e dalle sedi stradali ad uso pubblico.
 - L'accensione del fuoco può avvenire esclusivamente in giornate umide, senza vento, dopo almeno due giorni di pioggia e con l'adozione di ogni misura che si renda necessaria per il controllo del fuoco.
 - Anche quando il fuoco venga acceso nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa delle proprietà altrui nonché la presenza attiva di un numero idoneo di persone fino al suo completo spegnimento.
 - Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, arrecando molestie alla vivibilità della popolazione o alla circolazione stradale, è fatto obbligo di spegnerlo.
 - È comunque sempre vietato cagionare disturbo con le emissioni di fumo.
 - L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
 - Il fuoco deve essere sempre vigilato e può essere abbandonato solo una volta accertato di averlo sicuramente spento. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
2. I fumi, ad esclusione di quanto previsto ai punti p) e q) del precedente articolo 7 ed il punto f) del presente articolo, emessi a qualsiasi titolo debbono essere convogliati in apposite canne fumarie, conformi con la normativa urbanistica, e rispettare i limiti e le prescrizioni previste dalla specifica normativa vigente per materia.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di eseguire le operazioni di cui alla lettera e) del precedente comma 1, stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, in determinate fasce orarie diurne o per l'intera giornata.

4. Nelle vie e nelle piazze del centro abitato è vietato denudarsi, sostare e transitare indossando il solo costume da bagno.
5. A seguito di decreto della Regione Liguria che dichiara lo stato di siccità, è vietato durante il giorno l'uso di acqua diretto alla pulizia di cortili, veicoli, riempimento di piscine e innaffiamento di orti e giardini. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*
6. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, bivacco e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
7. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
8. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*

ART. 9 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sono ricompresi i mozziconi di sigaretta sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo ed è esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. È fatto obbligo a tutti gli esercenti di pubblici esercizi di mantenere pulita oltre l'area antistante i locali anche quella eventualmente loro assegnata per la collocazione di tavolini, ombrelloni e simili strutture. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

6. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto prima che i rifiuti raggiungano il colmo degli stessi. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

ART. 10 – RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici e NON domestici devono essere conferiti secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti approvato con delibera di consiglio comunale nr. 44 del 27/12/2024; *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
2. Non è consentito collocare sacchi o qualsiasi tipo di rifiuto che impediscano la corretta chiusura dei contenitori, né depositare sacchi, rifiuti o oggetti di qualsiasi genere all'esterno dei contenitori; *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
3. È vietato depositare rifiuti domestici indifferenziati nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata così come è vietato depositare dei rifiuti domestici e NON domestici nei “cestini getta carta” dislocati sul territorio.
Nelle aree ecologiche e in tutti i punti di raccolta, quando sono presenti più contenitori, è fatto obbligo di utilizzare i cassonetti vuoti altrimenti è fatto obbligo raggiungere un contenitore vuoto. Lasciare dei rifiuti anche se chiusi in sacchetti fuori dai cassonetti, è comunque vietato; *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*
4. I rifiuti ingombranti, costituiti da mobili, serramenti, arredi domestici, macchinari obsoleti e deteriorati, elettrodomestici, così come definiti dall'art. 227 D.L.vo 152/06, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi. Il loro ritiro deve essere concordato su prenotazione chiamando il numero verde 800 43 76 78 del gestore oppure tramite il sito internet e l'App “Puliamo”. I rifiuti ingombranti possono essere, in alternativa, conferiti presso il centro di

raccolta “Poggiolino” a Rapallo in Via Savagna 6D dal Lunedì alla Domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00;

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate o ai centri di raccolta allo scopo destinati ed autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;

7. Oltre al divieto di cui all'art. 9, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, e/o raccolte differenziate o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti;

8. I contenitori di plastica e metalli, di carta e cartone, di frazione organica, di secco residuo, di vetro e di, abiti, carta, pile, farmaci scaduti ed abiti dovranno conferirsi esclusivamente nei rispettivi contenitori di raccolta differenziata collocati sul territorio comunale nelle modalità e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti;

9. I controlli e il sanzionamento riguardo il conferimento scorretto dei rifiuti sono eseguiti anche dalla figura dell'Ispettore Ambientale figura individuata e regolamentata dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti; *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*

10. Le rilevazioni delle infrazioni riguardo il conferimento scorretto dei rifiuti sono effettuate tramite il sistema di videosorveglianza come previsto e regolamentato dal Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti; *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*

11. Il conferimento del vetro negli appositi contenitori è vietato tra le ore 23:00 e le ore 6:00 di tutti i giorni ai fini della tutela della quiete pubblica. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 17 del 21/07/2025);*

ART. 11 - SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI E CONDUZIONE LAVORI EDILIZI.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque siano visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere, quando necessario, alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le facciate siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. In tutti i casi in cui siano eseguiti lavori edilizi, la ditta esecutrice degli stessi è obbligata, solidalmente con il proprietario dell'immobile o il committente, a adottare opportune cautele al fine di non depositare direttamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o quant'altro necessari per l'esecuzione dei lavori. Sono altresì obbligati all'esposizione in luogo ben visibile del cartello di cui all'art. 4 della legge 28/02/1985 n. 47 debitamente compilato con i dati richiesti. E' vietata ai medesimi, la ripulitura degli attrezzi ed utensili di cantiere direttamente sul suolo e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni di impasto di materiali inerti (cemento, sabbia, ecc.) o altri tipi di lavorazioni tipo tagli di mattonelle, ecc.. Salvo diversa determinazione, i lavori edili all'interno dei centri abitati dovranno rispettare il seguente orario feriale: non iniziare prima delle ore 08.00 e non protrarsi oltre le ore 19. Potranno essere concesse deroghe alle sopraccitate disposizioni per casi particolari a condizione che i lavori siano eseguiti, tra l'altro, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico L.447/95 e successive modifiche e integrazioni e/o alle disposizioni regolamentari comunali.

ART. 13 - TENDE SU FACCIATE DI EDIFICI

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere autorizzate dal comune.

3. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende.

4. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) sono oggetto di specifica autorizzazione comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 – DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con specifica ordinanza;
- f) dedicarsi a giuochi che possano recare molestie o pericolo o danno alle persone e alle cose, o che siano espressamente vietati dalle Autorità; fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito, ai bambini, l'uso di tricicli, piccole biciclette o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni.

2. Oltre alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione del comma 1 lett. a) e d), è previsto l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o la sostituzione delle piante danneggiate. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

ART. 15 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. Quando nei fondi o nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o che compromettono pericolosamente la visibilità in corrispondenza di curve. È prevista la sanzione accessoria della messa in sicurezza e del ripristino dei luoghi. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9 e 10, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in

condizioni decorose, evitando anche eventuali ristagni di acqua. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. È vietata, in ogni caso ed in qualunque zona, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

6. Ad integrazione delle disposizioni previste e perseguite dal Codice della Strada e dalla normativa di Protezione Civile e vista la rilevanza igienico sanitaria, antincendio boschiva e di decoro del territorio che possono avere i terreni lasciati incolti e in grave stato di abbandono, i proprietari sono tenuti ad avere la dovuta cura del proprio terreno assicurandone la pulizia anche attraverso il taglio di rovi, siepi e rami per almeno una fascia di rispetto:

- di 1 metro dalle strade;
- di 6 metri dalle abitazioni.¹

(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);

7. In ambito urbano, quando le abitazioni sono particolarmente vicine, previa relazione tecnica conseguente a sopralluogo congiunto dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, dal quale risulti un grave stato d'abbandono del terreno e ne consegua uno stato di pericolo per la collettività in termini igienico sanitari, antincendio boschivi, di decoro, il Sindaco, previa comunicazione di avvio procedimento notificata al proprietario, può disporre la pulizia del terreno abbandonato o incolto, intimando con ordinanza allo stesso di intervenire entro 15 giorni dalla notifica a ripulire il proprio terreno. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

¹ Misura prevista dal vigente P.R.G.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, salvo quelle previste alla lettera a) comma 1 del successivo articolo 17, ed ai commi 1 e 2 del successivo articolo 20, sono soggette al pagamento del tributo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
9. Le autorizzazioni soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale sono trasmesse dall'Ufficio Polizia Locale all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

ART. 17 – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di:
 - giorni cinque e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - giorni tre la cui finalità:
 - sia quella della promozione economica, culturale, sociale, nell'ambito delle manifestazioni promosse dal Comune, o abbiano avuto il patrocinio del Comune o su cui la Giunta Municipale abbia deliberato in tal senso;
 - politica;
 - sindacale;
 - religiosa o benefica;
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni tre, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno; rientrano tra quelle stagionali le occupazioni di natura commerciale effettuate dagli esercenti mediante tavoli, sedie, pedane ecc. in prossimità del proprio esercizio o in altra area a ciò predisposta; queste sono consentite dal quindicesimo giorno antecedente la domenica di Pasqua fino al giorno di ripristino dell'ora solare;
 - d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo siano esse soggettive od oggettive.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate al comune, di norma, almeno 20 giorni prima, salvo casi di forza maggiore da valutare caso per caso.
5. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

ART. 18 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - modalità di occupazione;
 - strutture che s'intende utilizzare;
 - impianti elettrici;
 - modalità di smaltimento dei rifiuti ed eventuale previsione impatto acustico.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale sono subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, al criterio di rotazione nonché al criterio dell'importanza in modo tale da consentire la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento, pena l'inaccettabilità della domanda, salvo casi di forza maggiore.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, comunque nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate, possibilmente, con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

ART. 19 - OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 20 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata d'idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi d'arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

ART. 21 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

ART. 22 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento è effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.
4. Quanto riportato ai commi 1, 2 e 3 dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.

ART. 23 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Servizio di Polizia Municipale, almeno 7 giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti, il Servizio di Polizia Municipale restituisce una copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti ed agli altri Uffici per eventuali adempimenti connessi; se necessario provvederà alla redazione di apposita ordinanza per la modifica all'ordinaria circolazione.
3. L'area oggetto dell'autorizzazione deve essere opportunamente delimitata con idonei mezzi da apporre a cura del richiedente.

ART. 24 - OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

ART. 25 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

ART. 26 - OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA DI FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

TITOLO IV - COMMERCIO - ESERCIZI PUBBLICI - MESTIERI GIROVAGHI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

ART. 27 - DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area destinata alla rivendita compresa quella occupata da banchi, scaffali, vetrine, pre-ingressi e compreso ogni altro vano adibito alla frequenza del pubblico, purché risulti collegato direttamente all'unità immobiliare principale in collegamento funzionale con quest'ultima. Non può essere computata nella superficie di vendita quella destinata a lavorazione, magazzino e deposito merci, quella destinata ad uffici e servizi, nonché quella comunque chiusa al pubblico e l'eventuale zona carrelli antistante la barriera casse, se in questa zona non vi siano merci in esposizione e in vendita.

2. La superficie di aree a mostra in cui il pubblico può accedere, in cui si pratici la vendita o l'esposizione a fine di vendita, è interamente computata ai fini della definizione della superficie di vendita complessiva della struttura commerciale.

ART. 28 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.L.G.S 114/98, la sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a gg. 30 deve essere comunicata all'amministrazione comunale.

ART. 29 - ATTIVITÀ MISTE

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia urbanistica e igienico- sanitaria è consentita nello stesso locale l'attività promiscua di attività commerciale unita ad altre compatibili nel rispetto delle leggi che le regolano e della funzionalità del servizio da rendere al consumatore.

ART. 30 - PREPOSTO ALLA VENDITA SETTORE ALIMENTARE

1. Il preposto alla vendita di società o altri enti collettivi che gestiscono strutture operanti nel settore alimentare deve essere designato con specifico atto di nomina.

2. Uno stesso soggetto non può essere nominato preposto per più società

ART. 31 - ESERCIZI DI VICINATO

1. Salva diversa regolamentazione, sono esercizi di vicinato quelli aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150 destinati al commercio al dettaglio di merci su aree private in sede fissa. L'apertura, l'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dall'art.26 - comma 5 - del D.lgs. 114/98, relative agli esercizi di vicinato.

ART. 32 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. Fatto salvo il rispetto della normativa edilizia-urbanistica ed igienico-sanitaria, e quanto disciplinato da appositi regolamenti, l'ampliamento di superficie sino a mq. 150, è sempre ammesso; in caso di superamento di tale limite occorre presentare domanda di autorizzazione per media o grande struttura.

ART. 33 - VENDITA STAGIONALE - TEMPORANEA - OCCASIONALE

1. Le vendite stagionali e quelle temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per gli esercizi ad apertura indeterminata.

2. Per le sole comunicazioni di vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato non è richiesto il rispetto del decorso di almeno gg. 30 dalla data di ricezione della stessa. Le vendite occasionali e marginali sono così intese:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione nei confronti dei fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione d'organizzazioni di volontariato, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

3. Le attività devono essere svolte:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, d'insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 34 - ESERCIZI IN ZONE FRAZIONALI

1. Nelle frazioni gli esercizi di vicinato possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali anche servizi d'interesse pubblico. L'esercizio di tali servizi sarà regolato da specifiche convenzioni tra il comune o il gestore del servizio di interesse pubblico e il titolare dell'attività.

ART. 35 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Salvo diversa specifica regolamentazione, sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e inferiore a 1500mq.

2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico sono soggette all'autorizzazione del comune prevista dall'art. 8 comma 1 del D. Leg.vo 114/98.

3. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività sono soggette alla sola comunicazione al comune.

ART. 36 - CENTRO COMMERCIALE

1. E' Centro Commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

ART.37 - FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Le forme speciali di vendita al dettaglio elencate agli artt. 16,17,18,19 del titolo VI del D.Lgs. 114/98 (Spacci interni, Apparecchi Automatici - Vendita per corrispondenza televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il domicilio del consumatore) sono soggette a comunicazione al Comune.

ART.38 - VENDITE STRAORDINARIE

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 de D.Lgs. 114/98 e dagli artt. 14-15-16 e dalla specifica regolamentazione regionale, le vendite promozionali non potranno essere effettuate per un periodo, anche frazionato, superiore a 60 giorni per ogni anno solare.

2. L'operatore commerciale deve comunicare al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita promozionale.

ART. 39 - VENDITA DI DIVERSI PRODOTTI IN UNICA CONFEZIONE

1. Un esercizio può porre in vendita solo le merci comprese nel settore per il quale è abilitato.
2. La vendita al pubblico, in un'unica confezione o in un unico pezzo di prodotti promiscui appartenenti ai due settori, in esercizio abilitato ad uno solo di essi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore i prodotti che rispetto agli altri contenuti nella confezione risultino di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa.
3. In ogni caso, tale commercio s'intende subordinato all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitarie relative ai prodotti posti in vendita.

ART. 40 - COMMERCIO ALL'INGROSSO

1. È commercio all'ingrosso l'attività così come definita all'art. 4 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. 114/98.

ART. 41 - PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI OD ASSOCIATI

1. Ai produttori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, che esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti posti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, non si applica il D.LGS. 114/98.
2. Per la vendita dei propri prodotti al consumatore, il soggetto interessato presenta denuncia d'inizio d'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 24.12.1993 n° 537.

ART. 42 - VERIFICA PERIODICA STANDARD DI SERVIZIO

1. Ai fini di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva, nonché al fine di elaborare ed aggiornare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per media distribuzione, il Comune aggiorna i dati della rete informativa del sistema distributivo commerciale presente sul territorio registrando tutte le attività commerciali suddivise per esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, Centri Commerciali e distinte per settore alimentare e settore non alimentare.
2. L'aggiornamento dei dati della rete distributiva deve trovare applicazione a cicli temporali non superiori al biennio.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI

ART. 43 – DIVIETO DI INGRESSO DI ANIMALI

1. È fatto divieto assoluto di ingresso agli animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.

ART. 44 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di strutture, purché siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento edilizio.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

ART. 45 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, devono ottemperare agli obblighi derivanti dalle specifiche normative sulla pubblicità dei prezzi; in particolare gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

ART. 46 - SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle normative vigenti; I titolari di esercizi pubblici, sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

ART. 47 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia, di norma, durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 48 - MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È vietato impiantare in locali destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine che producono vibrazioni e/o rumore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie, nonché per i lavori a domicilio purché nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico L.447/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché previste da specifica normativa comunale.
5. Le attività rumorose all'interno di cantieri edili, ed eventuali deroghe alla legge 447/95, sono disciplinate dalla Deliberazione Consiglio Regionale n° 2510 del 18.12.1998. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

ART. 50 - LAVORO NOTTURNO

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20 e le ore 8.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20 e le ore 8 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

ART 51. - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico L.447/95 e successive e dei regolamenti comunali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico L.447/95 e successive.

ART. 52 - CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3.

ART. 53 - ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22. Nell'occasione di feste nelle abitazioni private devono essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo; le stesse non possono protrarsi oltre le ore 24.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni di sabato e festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Qualora un immobile del territorio comunale sia gestito da un Amministratore questi ha l'obbligo di collocare all'esterno dell'ingresso principale dello stabile amministrato una targa chiaramente visibile riportante sia l'eventuale denominazione del condominio che il nominativo, il/i recapito/i telefonico/i dell'Amministratore medesimo nonché eventuale indirizzo di posta elettronica, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1129 c.5 del Codice Civile. Le informazioni indicate

devono essere costantemente aggiornate in caso di variazioni. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 40 del 23/12/2025);*

6. La targa identificativa di cui al punto precedente dovrà essere mantenuta sempre nella massima condizione di leggibilità, realizzata in materiale plastico trasparente o in ottone e rispettare le dimensioni di 200 x 150 millimetri. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 40 del 23/12/2025);*

ART. 54 - STRUMENTI MUSICALI

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico L.447/95 e successive.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle 13 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo il rispetto dei limiti prescritti in materia di inquinamento acustico.

ART. 55 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici antifurto installati sui veicoli debbono rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 56 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

ART. 57 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale e regolato dalle leggi in materia venatoria.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

ART. 58 - DIVIETI SPECIFICI

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. È vietato somministrare cibo a volatili infestanti quali colombi e gabbiani onde non favorirne la riproduzione. (comma introdotto dalla delibera C.C. n° 9 del 24/09/2019);

ART. 59 - ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

ART. 60 - MANTENIMENTO DEI CANI

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace o di grossa o media taglia, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri o al metro e mezzo nelle passeggiate a mare o arenili. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 24 del 30/07/2021);*
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, ove vige apposito divieto i cani non possono essere condotti neppure a guinzaglio; negli altri possono essere condotti purché a guinzaglio; dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone. In ogni caso, deve essere impedita, con idonei mezzi, la possibilità per l'animale di sporgere, senza la museruola, dalla proprietà privata all'area pubblica e impedita l'intrusione accidentale di chicchessia.
4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. Qualora i cani siano tenuti sui terrazzi, il proprietario o detentore deve adottare ogni misura atta ad evitare che eventuali deiezioni solidi o liquide ricadano nelle sottostanti aree pubbliche o private. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*
5. *A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e da chiunque li accompagni di provvedere immediatamente alla pulizia dello spazio lordato quando siano condotti in spazi pubblici, i proprietari/conduttori dei cani devono essere preventivamente muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e la pulizia del suolo (paletta/raccoglitore, sacchetto impermeabile e una bottiglietta d'acqua o altro liquido idoneo) e depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. (comma così modificato dalla delibera C.C. n° 24 del 30/07/2021);*
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono in ogni caso evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli utilizzati per il soccorso e/o che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. A cura di proprietari, i cani devono essere iscritti nell'apposita "anagrafe canina" istituita presso l'ASL di competenza, con le modalità indicate dall'art. 12 della Legge Regionale Liguria n° 23/2000. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*
Potranno rinunciare alla proprietà dell'animale, quale che sia, le persone che:
 - a) siano state private della libertà personale;
 - b) siano oggetto di ricovero permanente in strutture;
 - c) siano oggetto di sfratto;
 - d) siano in possesso di ISEE inferiore a € 900,00;

Al di fuori di queste categorie sarà a carico del proprietario stesso qualsiasi azione di cessione dell'animale, compreso il trasporto presso la struttura. *(comma così modificato dalla delibera C.C. n° 41 del 26/04/2018)*

10. La rinuncia alla proprietà dell'animale da affezione, quale che sia, potrà avvenire nel numero massimo di 3 unità. Superato tale limite per tutti gli animali da affezione, quali che siano, le spese saranno a carico del proprietario stesso comprese le spese di trasporto presso la struttura. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 41 del 26/04/2018)*

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 – ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Le procedure di ricorso sono quelle previste dagli artt. 18 e ss. della legge 689/81.

Il ricorso può dunque essere presentato in carta libera presso il Comune di Zoagli, intestandolo al Sindaco.

L'ufficio competente all'istruttoria è il Comandante di Polizia Locale. *(comma introdotto dalla delibera C.C. n° 31 del 29/06/2007);*

ART. 62 – RECIDIVA

1. In caso di inadempienza o recidiva nel comportamento vietato dal presente regolamento, la sanzione può essere nuovamente contestata, intercorsi 15 giorni dalla notifica del verbale precedente.

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE: SANZIONI AMMINISTRATIVE

	Sanzione euro	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. euro
Art. 7 Comportamenti vietati Comma 1. lett. a) - b) - c) - d) - e) - f) - fbis) - g) - h) - i) - j) - k) - l) - m) - n) - o)	da 25,00 a 500,00	50,00
lett. p)	(T.U.L.P.S.)	
lett. q)	(Codice della Strada)	
Art. 8 Altre Attività vietate	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato Commi 1. - 2.- 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.- 10. - 11.	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 12.	(Codice della Strada)	
Art. 10 Rifiuti Commi 1. - 2. - 3. - 4 - 5.- 6 - 8 - 11.	(Regolamento per la Gestione dei Rifiuti)	
Comma 7. parcheggiare	(Codice della Strada)	
Art. 11 Sgombero neve Commi 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 12 Manutenzione delle facciate di edifici	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 13 Tende su facciate di edifici	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 14 Divieti Comma 1. lett. b) - c) - e)	da 25,00 a 500,00	50,00
lett. a) - d)	da 25,00 a 500,00 obbligo ripristino dei luoghi	50,00
Art. 15 Disposizioni sul verde privato Comma 1. - 2. - 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4. - 5. - 6.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 16 Occupazione di aree e spazi pubblici Disposizioni generali	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 17 Tipologia occupazioni	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 18 Occupazioni per manifestazioni Comma 1.) - 5). - 6 (quando	da 25,00 a 500,00	50,00

espressamente previsto nell'autorizzazione)		
Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti	da 25,00 a 50,00	50,00
Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo Commi 1. - 2.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie Comma 4.) – 5.)	(Codice della Strada) (Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità Comma 1.) – 4.)	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Art. 23 Occupazioni per traslochi Comma 1.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 24 Occupazioni del soprassuolo	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Art. 25 Occupazioni di altra natura Comma 1.	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 2.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 3.	da 25,00 a 500,00	50,00
Titolo IV sez. 1 Disposizioni in materia di commercio	Art 22 decreto legislativo 114/98	
Art. 45 Esposizione dei prezzi Comma 1.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 46 Servizi igienici Comma 1.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 47 Occupazioni per esposizioni Comma 1.	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 2. - 3. - 4.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 48 Mestieri girovaghi	(T.U.L.P.S.)	
Art. 50 Lavoro notturno	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 51 Spettacoli e trattenimenti Commi 1. e 2.	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 3.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 52 Circoli privati	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 53 Abitazioni private	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 54 Strumenti musicali	da 25,00 a 500,00	50,00

Art. 55 Dispositivi acustici antifurto Comma 1.	(Codice della Strada)	
Comma 2.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 56 Tutela degli animali domestici Comma 1. - 2.	(Art. 727 Codice Penale)	
Comma 3.	da 25,00 a 200,00	50,00
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 25,00 a 200,00	50,00
Art. 57 Protezione della fauna selvatica Comma 2.	(Normativa specifica)	
Comma 3.	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 58 Divieti specifici Comma 2.	da 25,00 a 500,00	50,00
Comma 2.	(Art. 727 Codice Penale)	
Art. 59 Animali molesti	da 25,00 a 500,00	50,00
Art. 60 Mantenimento dei cani	da 25,00 a 500,00	50,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da 25,00 a 500,00	50,00